



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 34

## ORDINANZA RESPONSABILE AREA VIGILANZA

N. 34 DEL 16-05-2025

**Oggetto: RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SUL PONTE DELL'OCCHIO -  
REVOCA DELL'ORDINANZA N. 21 DEL 01.04.2025**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

**RICHIAMATA** la precedente Ordinanza:

- n.21 del 01.04.2025 con la quale sono prorogati fino alle ore 20,00 di venerdì 23 maggio 2025 i termini stabiliti con la precedente ordinanza n.10 del 28/02/2025 inerenti alla regolamentazione della viabilità come di seguito specificato:
  1. Divieto di transito a tutti i mezzi sulla S.C. di Camiano, all'altezza di Ponte dell'Occhio;
  2. Senso Unico alternato, regolato da lanterne semaforiche, sulla S.C. di Casevecchie nel tratto adiacente l'argine del torrente Teverone in prossimità dell'intersezione con la S.C. di Camiano all'altezza di Ponte dell'Occhio, per una lunghezza di mt.70 e larghezza di mt.3,50:

**VISTA** la nota via e-mail trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo in data 16 maggio 2025 con la quale comunica che “non si ravvedono motivi ostativi per non riaprire il transito veicolare sul Ponte dell'Occhio in data 16/05/2025”;

**CONSIDERATO** che con Ordinanza n.21 del 01/04/2025, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata disposta la chiusura del suddetto ponte fino al 23/05/2025;

**RITENUTO**, pertanto, sulla scorta della comunicazione di cui sopra, di revocare la stessa;

**ACCERTATA** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della legge n. 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

**VISTI** l'art. 5 comma 3, l'art. 7, 1° comma - lettera a) e l'art. 37 del decreto legislativo n. 285/92;

**VISTO** l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92;

**RILEVATA** la propria competenza in virtù dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

**TENUTO CONTO** dell'assenza del titolare di incarico di Elevata Qualificazione nominato con Decreto sindacale n. 50 del 30/08/2024 e sostituito dal titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Amministrativa;

**VISTO** l'articolo 8, 3° della legge 07/08/1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

### **ORDINA**

per le ragioni esposte in premessa, il punto 1. dell'Ordinanza n.21 del 01.04.2025 è **revocato** per cui la viabilità sulla S.C. di Camiano, all'altezza di Ponte dell'Occhio, è ripristinata.

### **DISPONE**

1. la pubblicazione all'albo pretorio on-line (per la durata di 15 giorni);
2. che copia della presente venga inviata a:
  - ditta Nanni e figli snc, con sede in Via Colle del Marchese, n.72 – 06044 Castel Ritaldi (PG) – [impresananni@hotmail.it](mailto:impresananni@hotmail.it);
  - Comando Stazione Carabinieri di Montefalco – Via A. Gramsci, 1 - 06036 Montefalco (PG) - [stpg251470@carabinieri.it](mailto:stpg251470@carabinieri.it);
  - Responsabile dell'Area Tecnica, sede [areatecnica@comunemontefalco.it](mailto:areatecnica@comunemontefalco.it);
  - Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni, sede [a.mastrofabi@comunemontefalco.it](mailto:a.mastrofabi@comunemontefalco.it);

### **AVVERTE ALTRESÌ**

- ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - il responsabile del procedimento è il Cap. Jean-Pierre Polveri, in qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Montefalco;
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del decreto legislativo n. 285/92 (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Perugia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Montefalco, lì 16-05-2025

Il Responsabile dell'Area  
*Aurora Peruzzi*

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

### **ATTESTA**

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 16-05-2025 al 31-05-2025, come previsto dall'art. 41 dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Montefalco, lì 16-05-2025

**Il Responsabile della Pubblicazione**

Peruzzi Aurora